



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente - anno 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell'Ente camerale;
- verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- visto il preventivo economico 2023 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 16/12/2022;
- vista la delibera della Giunta camerale del 29.12.2022, con cui è stato approvato il budget-direzionale 2023;
- vista la determina del Segretario Generale del 09.01.2023 di assegnazione del budget-direzionale per l'anno 2023;
- tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Area II - Area Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali succedutisi nel tempo, nonché l'ultimo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali - triennio 2016-2018 - del 17.12.2020;
- premesso che per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza occorre fare riferimento alle risorse a tale fine disponibili, quantificate annualmente nel rigoroso rispetto delle previsioni dettate dall'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e dai successivi CCNL, che vanno a costituire il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in particolare alla luce dell'art. 57 del richiamato CCNL del 17.12.2020;
- visto il c. 2 lett. a) del suddetto art. 57 secondo il quale il Fondo è costituito da un importo unico consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del predetto CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del 2020. Tale importo ammonta complessivamente a € 290.034,10;
- visto il c. 2 lett. c) del medesimo art. 57 che dispone l'inserimento nel Fondo dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni". In relazione al personale dirigenziale cessato nel 2022 tale importo ammonta a € 1.705,86;
- richiamato il c. 2 lett. e) dell'art. 57 sopra indicato che prevede che il Fondo è costituito anche da risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguarlo alle proprie scelte organizzative e



- gestionali, in base alla propria capacità di bilancio. Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento quali-quantitativo dei servizi esistenti (che verrà eventualmente stanziata dalla Giunta camerale) e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, pari a € 6.368,76;
- preso atto dell'ultimo periodo dell'art. 57 c. 3 che cita: *“Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui, incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.”*;
 - richiamato il parere ARAN AFL27 del 25 marzo 2021 secondo il quale *“Nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.”*;
 - premesso che per addivenire alla quantificazione delle risorse necessarie a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali previste in questa Camera, compreso il Segretario Generale, l'ente ha dovuto “dotarsi” degli strumenti necessari per poter correlare il trattamento economico alle funzioni attribuite ai dirigenti;
 - ricordato che con delibera n. 24 del 12/7/2016, la Giunta ha approvato la macro-organizzazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, istituendo quattro aree dirigenziali; successivamente tale struttura è stata confermata con delibera di Giunta n. 62 dell' 8.05.2019;
 - vista la delibera n. 100 del 2/12/2016, con la quale la Giunta camerale ha proceduto ad individuare una metodologia tesa a pesare e a graduare le funzioni dirigenziali cui correlare il trattamento economico di posizione, tenendo conto di parametri relativi alla collocazione del dirigente nella struttura, alla complessità organizzativa ed alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
 - considerata la possibilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23.12.1999, che all'art. 27 comma 5 dispone, come modificato dall'art. 24 c. 1 del CCNL 22.02.2006, che: *“Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione...”*;
 - vista la delibera n. 2 del 26/1/2017, con la quale la Giunta camerale ha provveduto ad accertare la complessità della propria struttura organizzativa, ai fini di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 27 comma 5 del CCNL 23/12/1999 (come modificato dall'art. 24 del CCNL 22/02/2006);
 - vista la delibera n. 53 del 24.4.2019, con la quale la Giunta camerale aveva rideterminato la retribuzione di posizione da riconoscere al Segretario Generale nell'importo di € 105.000, a decorrere dal primo maggio 2019;
 - vista la delibera della Giunta camerale n. 102 del 20.9.2022 con cui è stata approvata la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali, con la quantificazione in € 45.000,00 della retribuzione di posizione da riconoscersi al dirigente dell'area Risorse umane, finanziarie e patrimonio, cui sono state attribuite le funzioni vicarie del Segretario Generale;
 - dato atto che ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, come illustrato nel prospetto allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022 ammonta complessivamente ad euro 298.108,72;
 - viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75 del 25



maggio 2017 “...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”;

- considerato che il limite 2016 complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente della Camera di commercio Riviere di Liguria, ammonta ad € 321.131,85;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il Fondo 2023 così determinato risulta inferiore al limite 2016, ragion per cui non è necessaria alcuna ulteriore riduzione, come illustrato nel seguente prospetto:

Risorse fisse soggette al limite	285.209,92
Risorse variabili soggette al limite	6.368,76
Ammontare fondo da mettere a confronto con il "tetto" del 2016	291.578,68
Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	321.131,85
Riduzione per rispetto limite 2016 - D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	---

- preso atto che la consistenza del Fondo anno 2023 consente piena copertura della spesa relativa alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio presso la Camera di commercio Riviere di Liguria;
- ritenuto opportuno di provvedere alla definizione dell'ammontare delle risorse, derivanti dal contratto e quindi rientranti tra gli atti di gestione del Segretario generale, al fine di poter corrispondere le voci stipendiali legate a istituti contrattuali ripetitivi consolidati come la retribuzione di posizione;
- dato atto che tale ammontare complessivo del Fondo potrà essere incrementato, a consuntivo: (i) a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali; (ii) a seguito di eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 c. 4 del CCNL 22.02.2010, nonché dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dalla Camera o su designazione della stessa; (iii) per eventuali economie realizzate, a consuntivo, sul Fondo dell'anno 2022;
- appurato pertanto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2023 al trattamento accessorio del personale, qui provvisoriamente definite, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 40-bis del d. lgs. 165/2001 il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

DETERMINA

di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area della Dirigenza per l'anno 2023 nell'importo di € 298.108,72, come illustrato nel prospetto allegato alla presente determinazione;



di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2023 con successivo atto, a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;

di riservarsi di integrare l'ammontare del fondo, come sopra costituito, con gli eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita ai sensi dell'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020;

di imputare l'onere di cui sopra nella voce complessiva "Oneri per il personale" del preventivo economico 2023;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Casarino)

firma digitale